CAMERA DEI DEPUTATI N. **2649**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUOCCO, CANCELLERI, BARBANTI, PISANO, ALBERTI

Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di regime dei contribuenti minimi e marginali

Presentata il 29 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'obiettivo primario della presente proposta di legge è quello di ampliare la platea dei beneficiari del regime semplificato disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, più noto come « regime per i contribuenti minimi », affinché esso divenga il sistema di tassazione naturale per tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni il cui volume di ricavi sia inferiore a una determinata soglia annuale, attualmente stabilita in 30.000 euro. Concepito in origine come uno strumento agevolativo per tutte le micro attività imprenditoriali caratterizzate dall'impiego pressoché esclusivo del lavoro del titolare e da ridotte dotazioni di beni strumentali, il regime dei contribuenti minimi ha subìto un'evoluzione normativa che ne ha, in parte, snaturato il senso e le finalità trasformandolo in un mero apparato di stimolo alla creazione di nuove imprese. Scopo, quest'ultimo, certamente degno della massima tutela ma che avrebbe dovuto coesistere con un adeguato statuto fiscale della micro impresa *tout court* e non sostituirsi ad esso. Il riferimento è alla riduzione operata con l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che ha drasticamente circoscritto il novero dei beneficiari ai soli contribuenti che iniziano una nuova attività d'impresa, arte o professione. A tali soggetti il provvedimento ha riservato, altresì, il beneficio di un'ali-

quota largamente ridotta dell'imposta sostitutiva (5 per cento rispetto al previgente 20 per cento) per i primi cinque anni di operatività, al prezzo, tuttavia, di escludere dal regime la restante schiera di tutti gli altri contribuenti che, pur proseguendo un'attività già intrapresa da tempo, mantengono quei caratteri di marginalità economica e microdimensionalità che sono alla base della definizione di contribuente minimo. Il paradosso è dunque quello di un regime dei contribuenti minimi depriva to della componente maggioritaria dei suoi stessi destinatari: i micro imprenditori che ogni giorno si mettono in gioco per mantenere in vita le proprie modeste attività a prescindere dal carattere di novità delle medesime. Giova rammentare che l'auspicata estensione del regime dei contribuenti minimi non corrisponde soltanto a ragionevoli esigenze di equità distributiva ma anche a precise indicazioni di efficienza allocativa segnalate nell'ambito dell'Unione europea. Nel Libro verde sul futuro dell'IVA (COM 695 del 1° dicembre 2010) l'Unione europea ha esortato gli Stati membri ad adottare regimi speciali di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a favore delle piccole imprese aventi un fatturato annuo inferiore a una determinata soglia, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione delle normali disposizioni in materia. I principali Paesi dell'Unione hanno introdotto franchigie di questo tipo e tale indicazione è stata recepita, anche nel nostro Paese, con la mozione n. 1-00288 del 19 dicembre 2013 approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati. Studi recenti in campo economico (Brashares, Knittel, Silverstein, Yuskavage, *National Tax Journal*, 30 maggio 2014) suggeriscono, inoltre, la possibilità di individuare una soglia ottimale dell'esenzione dall'IVA per le piccole attività che consenta di minimizzare al contempo la perdita di gettito del tributo, i costi degli adempimenti a carico delle imprese e quelli sostenuti dall'amministrazione finanziaria per effettuare controlli e accertamenti su un numero considerevole di soggetti dalle dimensioni pulviscolari. I principali vantaggi garantiti dal regime dei contribuenti minimi, quali l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, l'applicazione generalizzata del criterio di cassa e l'esclusione dall'IVA, comportano, infatti, non solo la drastica riduzione dei costi amministrativi per le imprese ma anche benefìci speculari per le finanze pubbliche derivanti dall'impossibilità per i soggetti aderenti di procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, a deduzioni o detrazioni ai fini delle imposte sui redditi e in generale da minori rischi di errori e frodi con conseguente possibilità di focalizzare l'attenzione dell'amministrazione finanziaria su controlli più mirati e produttivi.

Oltre all'ampliamento dei beneficiari, la proposta di legge mira altresì ad accrescere la funzionalità e l'accessibilità del regime dei contribuenti minimi, sia nella versione generale destinata alla generalità dei micro imprenditori sia in quella più agevolata finalizzata a sollecitare le nuove intraprese, recependo talune indicazioni operative contenute nei documenti di prassi redatti dall'Agenzia delle entrate. Allo scopo di evitare indebite deduzioni dall'imponibile soggetto all'imposta sostitutiva è previsto altresì l'onere di effettuare i pagamenti di spese e oneri tramite conti correnti postali o altri sistemi tracciabili, pena l'indeducibilità delle spese stesse.

Per finalità di contrasto dell'evasione fiscale è stabilito, inoltre, a carico dei beneficiari del regime speciale l'obbligo di inserire nella denominazione sociale e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione: « contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ».

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, novella il comma 1 dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, disponendo che il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – la cui aliquota è stabilita dall'articolo 2 della proposta di legge, in via generale, nella misura del 15 per cento – si applica, con l'aliquota

ridotta al 5 per cento, alle sole persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa in data successiva al 31 dicembre 2010.

La lettera *b)* prevede che il descritto regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata (ovvero per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, per i soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 dicembre 2010) e per i quattro successivi, mentre la lettera *c)* stabilisce le condizioni che i beneficiari devono rispettare per la fruizione del regime agevolato per la costituzione di nuove imprese.

La lettera *d)* abroga i commi da 3 a 6 del citato articolo 27 in quanto il relativo regime di esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e di esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili in caso di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi è da ritenersi superfluo alla luce delle modifiche apportate dalla proposta di legge.

Il comma 2 rimette l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consentendo l'accesso al regime dei contribuenti minimi anche ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato ovvero hanno effettuato, nei tre anni solari precedenti, acquisti di beni strumentali purché per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro.

La lettera *b)* stabilisce che decorso il quinto anno di attività i beneficiari del regime agevolato per le nuove attività di impresa possono godere del regime di cui ai commi da 96 a 117 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione di possederne i requisiti. La lettera *c)* riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 20 per cento al 15 per cento.

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce l'obbligo della tracciabilità tramite conti correnti bancari o postali, o sistemi analoghi, ai fini della deducibilità di oneri e spese dal reddito imponibile soggetto a imposta sostitutiva. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce a carico dei beneficiari del regime dei minimi l'obbligo di inserire nella denominazione sociale e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione: « contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ». Il comma 3 dell'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione.

L'articolo 4 provvede la necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per favorire la costituzione di nuove imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 31 dicembre 2010 e fino al termine del periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, e per i quattro periodi d'imposta successivi »;

c) al comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;

b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente, salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali o precedenti e vengano utilizzati per il suo svolgimento beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1 »;

d) i commi da 3 a 6 sono abrogati.

2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Modifiche al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 96 è sostituito dal seguente:

« *96.* Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività

d'impresa, arte o professioni nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;

b) nell'anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

c) nei tre anni solari precedenti non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro »;

b) dopo il comma 99 è inserito il seguente:

« *99-bis*. Il regime previsto dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo »;

c) al comma 105, le parole: « pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 15 cento ».

ART. 3.

(Utilizzo della moneta elettronica ai fini della tracciabilità delle spese deducibili e obblighi di pubblicità).

1. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati, da ultimo, rispettivamente, dagli articoli 2 e 1 della presente legge, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti ven-

gano eseguiti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali ovvero con altre modalità idonee ad assicurarne la tracciabilità.

2. I soggetti che beneficiano del regime dei contribuenti minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificati, da ultimo, rispettivamente, dagli articoli 2 e 1 della presente legge, sono obbligati ad inserire nella denominazione sociale e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: « contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, valutato in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro annui, mediante incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché dell'aliquota percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti di vendita, da attuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria per conseguire un maggior gettito pari all'importo di cui alla presente lettera;

b) quanto a 400 milioni di euro annui, mediante l'utilizzo delle somme della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) quanto a 2.200 milioni di euro annui, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. Gli articoli 586, 992, 993, 994, 995, 996, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il programma per l'esaurimento del personale militare, che alla medesima data di entrata in vigore si trova nella posizione di ausiliaria, entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00

17PDL0029140